

«Prolissità è delitto»: ancora una volta, la Cassazione richiama  
il rispetto della sintesi

Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 settembre 2014, n. 20589.

**PRINCIPIO DI SINTETICITÀ DEGLI ATTI – APPLICAZIONE IN MATERIA  
DI GIUDIZIO DI CASSAZIONE – EFFETTI – INAMMISSIBILITÀ DEL  
RICORSO ECCESSIVAMENTE PROLISSO**

*Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme e/o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (cass. 18 ottobre 2013 n. 23675) in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura; d'altra parte, il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

*omissis*

Come impostazione generale, il ricorso – nella sua lunghezza pari a più di cento pagine, ottenuta attraverso una sovrabbondante riproduzione degli atti processuali, mentre alla esposizione dei motivi di ricorso sono dedicate le ultime dodici pagine, che da sole sarebbero state del tutto proporzionate al tipo di censure proposte – risulta ictu oculi redatto senza il rispetto dei seguenti principi, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e condivisi dal Collegio;

Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme e/o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (cass. 18 ottobre 2013 n. 23675) in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 29 agosto 2011, n. 17739; Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n.3941; Cass. 7 novembre 2013, 25044);

b) d'altra parte, il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100)

.....omissis....

c) ne deriva che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali e', per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto

di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e' articolata; per altro verso, e' inidonea a soddisfare la necessita' della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698);

d) in particolare, in materia di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un'attivita', consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di cio' che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, e' di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore (Cass. 2 maggio 2013, n. 10244; Cass. 9 luglio 2013, n. 17002; Cass. 21 novembre 2013, n. 26277);  
...omissis...

#### IV-Conclusioni

7. -In sintesi, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.